

Bonifica dei siti inquinati: quali gli obblighi per il proprietario incolpevole?

10 Novembre 2016

Il Consiglio di Stato è tornato nuovamente sul tema della responsabilità che grava in capo al proprietario "incolpevole" di un'area inquinata (sentenza 5 ottobre 2016, n. 4119), ribadendo un orientamento oramai consolidato in base al quale *"una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità"* (Consiglio di Stato 3756/2016).

Ad avviso dei giudici, infatti, è necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile alla contaminazione. Non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, solo in quanto tale.

In questi termini, peraltro, si era anche espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 21/2013, nell'ambito della quale è stato specificato che, ai sensi dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) il proprietario dell'area non colpevole dell'inquinamento è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento stesso. Sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea, dapprima con la sentenza del 4 marzo 2015 (sez. terza, nella causa C-534/13) e successivamente con l'ordinanza del 6 ottobre 2015 (sez. ottava, nella causa C-592/13), con le quali è stata dichiarata conforme alla direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale) la normativa nazionale che, *"nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione"*.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 5 ottobre 2016, n. 4119

26348-Sent. Cons. di Stato n. 4119 del 5-10-16.pdf [Apri](#)